



COMUNE DI CALATABIANO (Città Metropolitana di Catania)

Avviso di selezione pubblica per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) in forma monocratica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- gli artt. 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, adeguato, giusta deliberazione, esecutiva, ai principi contenuti nel D.Lgs. n.150/2009;
- il D.P.R. 09.05.2016, n. 105, recante "Disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni ", emanato ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, con cui sono state riordinate le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed, in particolare:
 - l'art. 1, co. 4, il quale prevede testualmente che "*Ai sensi dell'articolo 74, co. 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione*";
 - l'art. 6 "*Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione*", che così dispone: "*La valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009*".

2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento. La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curriculum presentati dagli interessati e attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità da accertarsi eventualmente mediante colloquio.

4. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione.

5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I componenti degli organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati;

- il D.M. 02.12.2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance", successivamente sostituito dal D.M. 06.08.2020 "Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione"; con cui è stato istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105), secondo il cui dettato l'iscrizione all'Elenco nazionale (pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica con effetti di pubblicità legale) è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli organismi indipendenti di valutazione della performance (O.I.V.), successivamente modificato dal DM 7 agosto 2023;

-il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018;

- il decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

- il decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101;

- l'art. 3, co. 55, della L. n. 244/2007 e considerato che l'incarico in oggetto, rientrante nella competenza dell'Ente e concernente l'espletamento di una prestazione altamente qualificata e rispondente ad esigenze di funzionalità dello stesso, viene conferito con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legislazione per cui non si richiede la previsione nel programma consiliare;

- l'art. 3, co. 56, della L. n. 244/07, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in L. 06 agosto 2008, n. 133;

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi avente ad oggetto "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione";

- la nota circolare della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento funzione pubblica 19.01.2017, che pone fine, dal 10 gennaio 2017, alla fase transitoria;

ATTESO CHE, essendo scaduto, l'incarico di O.I.V. del Comune di Calatabiano conferito con determinazione sindacale n. 6 del 23.03.2021, necessita avviare, nel rispetto della normativa richiamata in premessa, il procedimento per la nomina sindacale di un nuovo O.I.V.;

RENDE NOTO è indetta una selezione pubblica per la nomina in forma monocratica dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) del Comune di Calatabiano:

ART 1 - REQUISITI DI ACCESSO

Costituiscono requisiti di accesso alla selezione per il conferimento dell'incarico:

a. il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 06.08.2020 ss.mm.ii. e l'iscrizione, da almeno sei mesi, all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri, nelle fasce professionali 1- 2 - 3 (cfr. artt. 5 e 7, co. 6, lett. c) del D.M. 06.08.2020 ss.mm.ii. ;

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato dovrà inviare l'istanza di ammissione alla presente procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS compilando il formato di candidatura

sul Portale inPA disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione al medesimo Portale.

All'atto di registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. La registrazione, la compilazione e l'invio dell'istanza telematica, del curriculum dovranno essere eseguiti sul Portale inPA, disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, entro le ore **23:59 del giorno 24.06.2024**. Non saranno considerate valide le istanze di partecipazione prive dell'indicazione dei requisiti previsti dal presente avviso ed inviate in modalità differente da quella telematica.

Il termine è perentorio e, pertanto, l'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano inviate o pervenute oltre il medesimo. La prova dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Ai sensi dell'art.7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 ss.mm.ii. come modificato dal D.M. del 7 agosto 2023, componenti degli OIV *“possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi”*.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione e alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La nomina sarà effettuata dal Sindaco, con propria determinazione, a seguito di valutazione comparativa dei curricula, dando preferenza alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche Amministrazioni, tenendo conto, altresì, del possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere. Prima della nomina, il Sindaco si riserva la facoltà di effettuare un colloquio con i candidati ritenuti maggiormente idonei all'incarico. Nel qual caso, data ora e luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione. Si precisa che non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all'attribuzione di punteggi e che la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione procedente.

ART. 4 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

L'O.I.V. sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, riferendo, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico amministrativo.

L'O.I.V., inoltre:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. L'incaricato ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dal Comune, ritenuti utili per l'esercizio delle proprie attività.

L'Amministrazione è tenuta a mettere a disposizione dell'incaricato ogni dato e/o notizia utile all'espletamento dell'incarico, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ed a mettere a disposizione dell'incaricato le risorse strumentali occorrenti per l'espletamento dell'incarico.

A titolo di compenso per tutte le predette prestazioni, il Comune di Calatabiano corrisponderà all'incaricato l'importo annuo lordo di € 6.000,00. Il compenso è onnicomprensivo e, di conseguenza, non può essere avanzata, da parte dell'incaricato, alcuna ulteriore pretesa economica, nemmeno sotto forma di rimborso spesa.

Tale compenso sarà corrisposto in rate trimestrali, previa presentazione di apposita documentazione fiscale. L'ultima ad avvenuta ultimazione dell'incarico. In caso di revoca o decadenza dall'incarico sarà liquidato unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata sino al momento della revoca o della decadenza.

ART. 5 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata pari a tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina, fermo restando il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco nazionale. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 06.08.2020 ss.mm.ii. , ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo. La scadenza del Sindaco non comporta la decadenza dall'incarico di O.I.V..

L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza è adeguatamente motivata. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.

ART. 6- LIMITI RELATIVI ALL'APPARTENENZA A PIÙ O.I.V.

I candidati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a più organismi di valutazione di cui all'art. 8 del D.M. 06.08.2020 ss.mm.ii., conteggiando a tal fine anche l'eventuale incarico conferito presso il comune di Calatabiano. Si informa, al riguardo, che il Comune di Calatabiano è un'amministrazione pubblica territoriale con meno di mille dipendenti.

ART. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione ; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto per le successive attività inerenti all'eventuale incarico, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Calatabiano) predispose misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di revocare il consenso e di opporsi al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo all'Autorità di controllo "Garante per la protezione dei dati personali" (www.garanteprivacy.it), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

ART. 8- NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso.

La presentazione della domanda e l'ammissione alla selezione non comporta alcun diritto all'affidamento dell'incarico da parte dei candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione di dar corso all'affidamento dell'incarico. L'Amministrazione ha facoltà, altresì, di riaprire, con apposito provvedimento, il termine di scadenza del presente avviso di selezione. Il presente avviso costituisce "lex specialis" della procedura selettiva e, pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti normative di settore.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, dispone l'immediata adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione ovvero di decadenza dall'affidamento dell'incarico, che, tuttavia, non esime il candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla vigente normativa.

Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il presente avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale o entro 120 giorni al Presidente della Regione. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Affari Generali del Comune di Calatabiano: telefono 095-7771037; e-mail: "gualato@comune.calatabiano.ct.it".

Il presente avviso e l'esito della presente procedura pubblica sono pubblicati:

1. all'albo pretorio on line
2. sul sito istituzionale all'indirizzo: www.comune.calatabiano.ct.it.
3. in amministrazione trasparente;

4. ai sensi del D.M. 06.08.2020 ss.mm.ii., nell'apposita sezione del Portale InPA.

L'elenco dei partecipanti sarà comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Claudia Maria Gualato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93